

Pubblicato il 22/04/2020

N. 04094/2020 REG.PROV.COLL.
N. 16136/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16136 del 2019, proposto da

Giovanni Natalia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Medica Competente per l'Accertamento dell'idoneità psico-fisica presso il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione Accertamenti Ps, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici sanitari

del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 376685/2 - 11 del 25 ottobre 2019 recante il giudizio medico legale di non idoneità del candidato Giovanni Natalia, emesso nell'ambito del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato in G.U. n. 23 del 22 marzo 2019;

- del Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di Selezione e Reclutamento 29/6 - 8- 1 CC del 29 novembre 2019 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito relative alla selezione di 1.139 allievi Carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi degli artt. 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, aumentati, con il medesimo decreto, di 128 unità sino a complessive 1.267;

- della "graduatoria civili" pubblicata sul sito web ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in data 4 dicembre 2019;

- ove occorra del Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4^a serie speciale - n. 13 del 15 febbraio n. 2019 nella parte di seguito specificata;

- ove occorre del DPR n.90 del 15 marzo 2010, art. 582, lett. V, punto 3, richiamato nel provvedimento di inidoneità emesso con nota prot. n. 376685/2 - 11 del 25 ottobre 2019, dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sanitari del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

- nonché, sempre ove occorra, della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con decreto del Ministero della Difesa il 04/06/2014 (pubblicata in G.U.R.I. serie generale n. 131 del 09/06/2014) nella parte che di seguito sarà meglio specificata e dei relativi allegati;

- dell'Avviso pubblicato in data 2 dicembre 2019 sul sito web ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con il quale è stato disposto l'incorporamento del 139° corso allievi

carabinieri;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente;

e per l'adozione di misura cautelare monocratica,

volta a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso a partecipare all'ultimo step concorsuale, rappresentato dagli accertamenti attitudinali del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato in G.U. n. 23 del 22 marzo 2019;

ed altresì per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata

- al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di ammissione dello stesso nell'elenco dei candidati risultati idonei agli accertamenti psico - fisici e contestuale ammissione del sig. Giovanni Natalia ai successivi accertamenti attitudinali previsti dall'art. 11 del bando di concorso;

- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, ciò in quanto l'impossibilità per il ricorrente di accedere agli accertamenti attitudinali, ai quali aveva ed ha diritto di accedere in virtù del superamento di tutte le prove concorsuali nonché del possesso dei requisiti psico - fisici richiesti dalla procedura concorsuale di cui si discorre, deriva dall'illegittimità del provvedimento di inidoneità emesso a seguito di un macroscopico errore di valutazione commesso dall'Amministrazione odierna resistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 12.2.2020, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1121/2020, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare l'esistenza, o meno, di "alluce valgo bilaterale (lettera V, punto 3) e a stabilire quale sia il profilo sanitario attribuibile al ricorrente"; Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, dell'avviso contenente – nel rispetto delle esigenze della privacy - l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"; Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici); Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 23 ottobre 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 23 ottobre 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 - svoltasi con collegamento "da remoto" - con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.